

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 12 dicembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, consulente religioso, artista e impiegato alla pari.

Art. 47 lett. a

Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

- a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e serve in particolare alla ricerca di base o all'applicazione di nuove tecnologie;

Art. 49 cpv. 1

¹ Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:

- a. il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e non era unicamente di natura temporanea (art. 34 cpv. 5 LStr), e
- b. la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.

Art. 63 Domanda di proroga della durata di validità della carta di soggiorno per il permesso di domicilio
(art. 41 cpv. 3 LStr)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare o consegnare, per la proroga, la carta di soggiorno alle autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più

¹ RS 142.201

presto tre mesi prima della scadenza della validità; sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 72 Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare o consegnare senza indugio la carta di soggiorno alle autorità. Se ciò non è possibile, è fissato a tal fine un termine adeguato.

Art. 82 cpv. 5

⁵ Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).

Titolo prima dell'art. 90a

Capitolo 11a: Disposizioni penali

Art. 90a

(art. 120 cpv. 2 LStr)

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72.

Art. 91a Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2008

¹ A decorrere dalla firma del protocollo del 27 maggio 2008² relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania e fino alla sua entrata in vigore, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009, sono riservati per la Confederazione contingenti supplementari per il rilascio ai cittadini bulgari e rumeni, di permessi di soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell'articolo 20.

² Per i cittadini degli Stati menzionati al capoverso 1 vigono i contingenti annuali seguenti:

- a. permessi di dimora (art. 20): 282;
- b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 1006.

² FF 2008 1909

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 22 ottobre 2008³ concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2, lett. e e f, nonché cpv. 4

² Il visto è rifiutato se:

- e. nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'articolo 17 capoverso 2 CAAS, uno o più Stati Schengen si oppongono al rilascio del visto;
- f. è presentato un documento di viaggio che non è riconosciuto per l'entrata in tutti gli Stati dello spazio Schengen.

⁴ L'UFM può, nelle ipotesi indicate al capoverso 2 lettera e, in un caso concreto, permettere l'entrata in Svizzera per un soggiorno di una durata massima di tre mesi, per motivi umanitari, per la salvaguardia di interessi nazionali o in virtù di accordi internazionali.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 142.204

Allegato I
(art. 19)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 7000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 3500

Zurigo	706	Sciaffusa	33
Berna	441	Appenzello Esterno	20
Lucerna	154	Appenzello Interno	6
Uri	13	San Gallo	213
Svitto	50	Grigioni	89
Obvaldo	13	Argovia	237
Nidvaldo	16	Turgovia	90
Glarona	17	Ticino	159
Zugo	64	Vaud	276
Friburgo	90	Vallese	113
Soletta	104	Neuchâtel	78
Basilea Città	146	Ginevra	232
Basilea Campagna	110	Giura	30

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

⁴ RU 2007 5497

Allegato 2
(art. 20)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a 4000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	402	Sciaffusa	19
Berna	252	Appenzello Esterno	11
Lucerna	88	Appenzello Interno	3
Uri	8	San Gallo	121
Svitto	28	Grigioni	51
Obvaldo	7	Argovia	136
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	10	Ticino	91
Zugo	36	Vaud	158
Friburgo	52	Vallese	65
Soletta	59	Neuchâtel	45
Basilea Città	84	Ginevra	133
Basilea Campagna	63	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

3. I contingenti liberati in virtù dell'entrata in vigore dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (par. 1 lett. b).

⁵ RU 2007 5497

